

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59160** del Registro di Segreteria, proposto dal:

-sig. **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
rappresentato e difeso, giusta procura estesa a margine dell'appello
depositato il 4 agosto 2021, dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia (pec:
angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it), presso il cui studio, sito in
Roma, alla Via Medaglie d'Oro n. 266, è elettivamente domiciliato -
appellante;

contro

-INPS, Gestione Dipendenti Pubblici – Sede Prov.le di Lecce, in
persona del Direttore p.t.;

	SENT. 192/2024	
	-Ministero della Difesa , in persona del Ministro p.t.;	
	-Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del	
	Ministro p.t.;	-appellati
	avverso e per l’annullamento e/o la riforma della	
	-sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Puglia, n. 163/2021, depositata il 15 marzo 2021;	
	Visto l’atto d’appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, celebrata con	
	l’assistenza del Segretario, dott.ssa Alessandra Carcani: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Pierpaolo De	
	Vizio, su delega dell’Avv. Tartaglia, per la parte appellante, l’Avv.	
	Giuseppina Giannico per l’INPS, la dott.ssa Marina Propersi per il	
	Ministero della Difesa e la dott.ssa Anna Maria Alimandi per il	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Puglia, in composizione monocratica, dopo aver dichiarato il difetto	
	di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle	
	Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha rigettato	
	il ricorso proposto dal sig. OMISSIS , già in servizio quale Ufficiale	
	dell’Aeronautica Militare dal maggio 1986 al maggio 2007 (data del	
	congedo) presso il 32° Gruppo Radar di Otranto, con lo svolgimento	
	di diversi incarichi (Capo Servizio Tecnico-Operativo, Direttore MSA,	
	2	

	SENT. 192/2024	
	Capo Sezione Rifornimenti, Capo Sezione Sistemi Automatizzati),	
	prevedendone, altresì, la condanna alle spese nei confronti delle	
	Amministrazioni costituite, nei termini puntualmente indicati in	
	sentenza.	
	Il ricorso era finalizzato a ottenere, previa impugnativa del decreto	
	negativo n. 2172/N del 20 ottobre 2015, il riconoscimento del diritto	
	del ricorrente alla pensione privilegiata di 8^ categoria Tab. A, a	
	decorrere dalla data del congedo, in relazione all'infermità	
	<i>"osteoartropatia degenerativa gleno-omerale ed acromion-claveare</i>	
	<i>a destra con relativa limitazione funzionale"</i> (già diagnosticata, con	
	ascrizione alla predetta categoria, dalla CMO di Taranto, giusta	
	verbale n. 424/A.M. del 19 aprile 2011).	
	La decisione qui impugnata si è uniformata al parere negativo circa	
	la dipendenza tra l'infermità lamentata e il servizio svolto, reso	
	dall'interpellato CTU (a sua volta, conforme al parere di non	
	dipendenza n. 33685/2012 del 13 marzo 2013 rilasciato dal	
	Comitato di Verifica per le Cause e confermato dal successivo parere	
	n. 3134/2015 del 3 marzo 2015, sempre del Comitato di Verifica).	
	Nello specifico, la predetta sentenza è intervenuta dopo che:	
	-il giudice, (primo) assegnatario della causa, con ordinanza n.	
	59/2018, aveva disposto CTU in ordine alla dipendenza da causa di	
	servizio e alla categoria, assegno o indennità, di (eventuale)	
	ascrivibilità della lamentata infermità, nominando, a tal fine, il CTU	
	nella persona del dott. Francesco Ippolito;	
	-il CTU, con l'elaborato peritale del 15 gennaio 2019, aveva escluso	
	3	

il nesso di dipendenza, negando che la patologia sofferta dal sig.

OMISSIS avesse origine tecnopatica;

-il giudicante, con ordinanza n. 16/2020, aveva chiesto chiarimenti al CTU in ordine ai profili evidenziati dalla difesa del ricorrente nelle note critiche alla CTU, ribaditi all'udienza del 26 aprile 2019 (profili incentrati essenzialmente sul non attento esame della documentazione depositata e sulla messa in dubbio, da parte del CTU, dell'effettuazione, a opera del ricorrente, di interventi manuali e/o digitali di manutenzione, per contro asseritamente comprovati dai documenti in atti);

-con ordinanza a verbale nell'udienza del 3 novembre 2020, il Giudice, nuovo assegnatario della causa, su sollecitazione dell'appellante aveva ordinato al CTU di provvedere al predetto supplemento istruttorio (non ancora espletato a quella data), concedendogli a tal fine termine fino al 21 dicembre 2020;

-all'udienza del 14 gennaio 2021, nel perdurare dell'inadempimento del CTU, il medesimo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione in base agli elementi acquisiti e considerate le richiamate esigenze di economia processuale, aveva revocato l'ordinanza n. 16/2020 nonché il provvedimento di assegnazione di termine al CTU, assumendo la decisione qui impugnata.

2. Avverso la sentenza n. 163/2021, il sig. **OMISSIS** ha interposto appello con atto ritualmente notificato e depositato il 4 agosto 2021, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame:

I- Vizi della sentenza.

Omessa e/o erronea valutazione dei precedenti sanitari e di servizio del ricorrente, difetto di istruttoria ed erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti.

Evidente illogicità e perplessità.

Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione anche in ordine ai fatti non contestati dalle parti resistenti e non affatto valutati dal Giudice ai fini del decidere.

L'appellante si è, in primo luogo, lamentato del fatto che il primo giudice, appiattendosi sulle erronee considerazioni del CTU, sarebbe partito dalla fallace prospettiva per cui l'attività di un Ufficiale (con il grado di Tenente e di Tenente Colonnello), avrebbe necessariamente comportato per lo più ruoli di responsabilità, con attività di organizzazione, supervisione e controllo, con la conseguente impossibilità di riscontrare nelle attività del OMISSIS, e con lunga esposizione, una ripetitività di gesti, tale da sollecitare in modo esclusivo l'articolazione interessata dall'infermità riscontratagli, in modo tale da poterla determinare.

L'erroneità della predetta impostazione sarebbe confermata dal fatto che lo stesso giudice autore della sentenza impugnata (in continuità con quanto fatto da quello da lui sostituito nell'assegnazione della causa) aveva ritenuto necessario effettuare approfondimenti istruttori in ordine all'espletamento da parte del ricorrente di gravosi interventi manuali di manutenzione, salvo poi

	SENT. 192/2024	
	ritenere di essere in possesso di sufficienti elementi di giudizio, pur	
	a fronte dell'inottemperanza del CTU, nonostante i ripetuti solleciti	
	allo stesso, e pur a fronte della mancata produzione, da parte	
	dell'Amministrazione, di ulteriore documentazione a conforto delle	
	conclusioni del CTU.	
	Per questa via, il Giudicante avrebbe acriticamente aderito alle	
	conclusioni del CTU, le quali risulterebbero, però, apodittiche, nella	
	misura in cui affermano l'assenza di riscontri circa lo svolgimento	
	da parte dell'appellante di mansioni manuali nella realizzazione di	
	opere infrastrutturali nonché manutentive delle stesse, per il solo	
	fatto che il OMISSIS era stato investito di un ruolo direttivo.	
	Tale adesione sarebbe avvenuta senza alcuna considerazione della	
	documentazione, versata in atti, concernente le attività di servizio	
	svolte dall'appellante, anche prima di essere immesso nel Ruolo	
	degli Ufficiali (ampiamente richiamate nell'atto di gravame e	
	asseritamente in grado di comportare un sovraccarico delle	
	articolazioni degli arti superiori) e delle stesse consulenze di parte,	
	fortemente critiche nei confronti delle affermazioni del CTU.	
	La Sezione territoriale avrebbe inoltre omesso di prendere in esame	
	e riportare l'intero contenuto del rapporto circostanziato del 31	
	gennaio 2007 del Comandante del 32° Gruppo Radar Aeronautica	
	Militare e in particolare il passaggio, testualmente riportato in	
	gravame (pagg. 18 e ss), da cui sarebbe possibile cogliere il	
	concreto svolgimento, da parte del OMISSIS, di attività di	
	esecuzione di lavori (di cui lo stesso era anche Responsabile),	
	6	

asseritamente in grado, per gravosità e continuità, di determinare il sovraffaticamento delle articolazioni superiori;

II – Vizi degli atti impugnati.

Erronea valutazione della situazione di fatto e carenza dell'istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 4, e 7, comma 1, del DPR n. 461/2001.

Violazione dell'art. 11, comma 1, DPR n. 461/2001.

Violazione degli artt. 36 e ss legge n. 113/1954. Carenza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine a tali articolati motivi di doglianza.

L'appellante si è soffermato, con diffuse argomentazioni, sui vizi che inficerebbero gli atti impugnati con il ricorso di primo grado, lamentandosi, in particolare, della carenza e incompletezza dell'istruttoria espletata in sede amministrativa, nell'ambito della quale l'Amministrazione avrebbe, tra l'altro, omesso di trasmettere al Comitato di Verifica per le cause di servizio il rapporto informativo redatto in data 31 gennaio 2007 dal comandante del 32° Gruppo Radar A.M. di Otranto, riferito al servizio svolto dal ricorrente per circa venti anni (maggio 1986-gennaio 2007).

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto l'accoglimento del gravame, con il riconoscimento del suo diritto all'invocato trattamento pensionistico ovvero, in subordine, con il rinvio degli atti ad altro giudice di primo grado per il riesame della questione.

3. Con articolata memoria di comparsa e costituzione, pervenuta il 21 dicembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha

chiesto, in primo luogo, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di essere già stato estromesso dal giudizio dalla Sezione territoriale, con statuizione non oggetto di impugnazione in questa sede.

In ogni caso, l'Amministrazione ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità del gravame ex art. 170 c.g.c., in quanto asseritamente finalizzato a ottenere una rivalutazione di questioni di fatto, deducibili in appello nella sola ipotesi (che qui non ricorrerebbe) di omessa e/o apparente motivazione.

A tal ultimo riguardo, l'Amministrazione ha sostenuto che il primo giudice avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della propria decisione.

4. Con articolata memoria pervenuta il 28 maggio 2024, il Ministero della Difesa ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del gravame, sostenendo che i relativi motivi si risolverebbero in una mera critica alla CTU, al fine di ottenere una nuova valutazione, sotto il profilo medico-legale, della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, ovvero di una questione di fatto non scrutinabile in questa sede, stante la preclusione prevista dall'art. 170 c.g.c.

In ogni caso, il gravame risulterebbe del tutto infondato nel merito, in quanto la decisione impugnata risulterebbe del tutto immune dai lamentati vizi motivazionali.

E invero, le conclusioni del CTU, cui il Giudice di prime cure si è riportato, ritenendo di non avere motivi per discostarsene,

sarebbero state raggiunte all'esito di un percorso argomentativo logico e coerente, i cui passaggi fondamentali sono stati riportati in sentenza.

Il già menzionato Giudice avrebbe, infine, dato atto di aver esaminato le argomentazioni esposte nei rilievi dei consulenti di parte afferenti all'omessa valutazione, da parte del CTU, delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, giungendo ad escludere, sulla base dell'esame comparato dei rapporti di servizio dal 1985 al 2007, l'impiego diretto del ricorrente nello svolgimento di attività manuali.

Tale conclusione sarebbe avvalorata dagli elogi e dalle professionalità riportati nello stato di servizio, dai quali la Sezione territoriale ha tratto il convincimento che il ricorrente si sarebbe occupato della direzione del lavoro altrui.

In conclusione, l'Amministrazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello.

In via gradata, per l'ipotesi di rimessione degli atti al primo giudice, ha riproposto l'eccezione relativa alla decorrenza della pensione.

Il tutto con vittoria delle spese.

5. Con articolata memoria difensiva pervenuta il 28 maggio 2024, l'INPS ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del gravame, siccome asseritamente finalizzato a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa e della documentazione prodotta in primo grado, preclusa dall'art. 170 c.g.c.

Ha aggiunto che, nel caso all'esame, non ricorrerebbe una ipotesi

di motivazione apparente, idonea a consentire il riesame della vicenda, atteso che la sentenza gravata conterrebbe una chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della stessa, consentendo una piena valutazione in ordine alla coerenza, linearità e logicità circa l'apprezzamento del materiale probatorio in atti.

Nel merito, l'Istituto ha ribadito l'assenza di ogni vizio motivazionale della decisione impugnata, in quanto la Sezione territoriale, richiamando ed esplicitando la relazione peritale, avrebbe esternato in modo esaustivo il proprio convincimento, illustrando gli elementi giustificanti il rigetto del ricorso, per non dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità.

Infine, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze relative al procedimento amministrativo, in quanto superato e travolto dal ricorso giurisdizionale.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza del gravame, con conferma integrale della sentenza impugnata.

6. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Pierpaolo De Vizio, su delega dell'Avv. Tartaglia, per la parte appellante, l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, la dott.ssa Marina Propersi, per il Ministero della Difesa e la dott.ssa Anna Maria Alimandi, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno insistito, con articolate argomentazioni, per l'accoglimento delle proprie, rispettive posizioni, concludendo come in atti.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarato il **difetto di legittimazione passiva** del Ministero dell'Economia e Finanze, già dichiarato in primo grado con statuizione non oggetto d'impugnativa.

Tale ultima circostanza preclude il riconoscimento delle spese connesse alla costituzione nel presente giudizio, essendo la notifica dell'appello nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze avvenuta, con ogni evidenza, ai soli fini della cd. *denuntiatio litis* (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 346/2023).

2. Ciò detto in via preliminare, il presente appello risulta ammissibile e fondato, con la conseguenza che gli atti vanno rimessi al primo giudice, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c..

Nello specifico, il richiamato art. 170, al comma 1 (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19) statuisce che *"Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 170 prevede che *"Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto,*

rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello".

In linea con la consolidata giurisprudenza contabile, già formatasi sotto il vigore del predetto art. 1, comma 5, della legge n. 19/1994 (per tutte, Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000), ma evocabile, considerata la sovrapposibilità della disposizione sopravvenuta a quella previgente, anche in relazione alle vicende che, temporalmente, ricadono nell'ambito di applicazione del c.g.c., l'ammissibilità dell'appello in materia pensionistica è subordinata, dunque, alla circostanza che esso si fondi su motivi di diritto e che non verta su "*questioni di fatto*", quali la dipendenza dell'infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni; questioni espressamente qualificate dal legislatore come "*questioni di fatto*".

Ciò al fine di evitare che l'appello, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce certamente "*motivo di diritto*", tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su di una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

-i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte,

dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile

alla fattispecie concreta;

-rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

-il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "*ratio decidendi*");

-le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi, integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la *ratio decidendi*

(motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (*in terminis*,

tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. II App., n. 14/2024,

n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App.

Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App., sent. n.532/2023,

n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023). Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, la quale, nell'ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che *"ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"* e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

Il vizio, inoltre, deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non imponendo l'art. 111 della Costituzione l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. n. 3803/2004).

2.a) Ciò detto, l'odierno appello, contrariamente a quanto eccepito dalle Amministrazioni appellate, risulta sicuramente ammissibile.

Esso, infatti, non risulta finalizzato a reintrodurre questioni di fatto già esaminate dal primo giudice, ma bensì a far valere la carenza totale di motivazione della decisione gravata, sindacabile in appello, anche se vertente su questione medico-legale.

Nel merito, come anticipato, il gravame risulta fondato.

Nella vicenda all'esame, ricorre, infatti, una ipotesi di assenza di motivazione e/o di motivazione apparente, nel significato sopra esposto.

E invero, il primo giudice risulta aver recepito integralmente il

	SENT. 192/2024	
	parere di non dipendenza reso dal CTU in data 15 gennaio 2019	
	(ampiamente riprodotto in sentenza), limitando, alle pagg. 14 e 15	
	della decisione gravata, la propria disamina, ai fini	
	dell'individuazione delle attività su cui fondare la valutazione di	
	dipendenza o meno da causa di servizio, a una parte soltanto del	
	rapporto circostanziato a firma del Comandante del 32° Gruppo	
	Radar dell'Aeronautica Militare in data 31 gennaio 2007, ovvero	
	quella concernente i compiti, essenzialmente di direzione e	
	coordinamento del lavoro altrui, connessi all'incarico di Capo	
	Servizio Tecnico Operativo.	
	Il medesimo giudice non ha, per contro, considerato (né richiamato)	
	quella parte del medesimo rapporto (testualmente riportata	
	nell'atto di gravame; pagg. 18 e ss), ove sono citate attività di	
	concreta effettuazione dei lavori, svolte dal sig. OMISSIS nella veste	
	di Ufficiale del Genio Aeronautico/Elettronica Telecomunicazioni,	
	omettendo qualsiasi motivazione sul punto.	
	Trattasi di omissione tanto più significativa, alla luce del fatto che	
	lo stesso Giudicante aveva in un primo momento ritenuto	
	necessario attendere l'esito del supplemento istruttorio richiesto al	
	CTU con ordinanza n. 16/2020 (adottata dal giudice, precedente	
	assegnatario della causa), salvo poi cambiare avviso e revocare la	
	medesima ordinanza, pur a fronte del perdurante inadempimento	
	dello stesso CTU e nell'invarianza del quadro probatorio, ricorrendo	
	a una motivazione sostanzialmente apodittica (<i>"ritenuto che la</i>	
	<i>causa, in base agli elementi acquisiti, sia matura per la decisione;</i>	
	15	

	SENT. 192/2024	
	<i>considerate altresì esigenze di economia processuale” - così,</i>	
	testualmente pag. 8 della decisione gravata).	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente	
	appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione	
	gravata e rimessione degli atti al primo giudice in diversa	
	composizione per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle	
	spese del presente grado d’appello.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d’appello, definitivamente pronunciando:	
	-annulla la sentenza impugnata e, per l’effetto, rimette gli atti al	
	primo giudice in diversa composizione per il giudizio sul merito e la	
	pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Rita LORETO)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 23 LUG. 2024	
	Il Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	16	

